



Comune di Bologna



Il Comune  
è Bologna

Quartiere San Donato – San Vitale

**AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL LOCALE DI PROPRIETA' ACER SITO A BOLOGNA IN VIA G. NATALI N. 1/C-D-E IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI DI BOLOGNA AL FOGLIO 129, MAPPALE 567, SUB 39, (cod. ACER 0496. 80.09) A SOGGETTI OPERANTI NEL TERZO SETTORE, NONCHÉ AD ASSOCIAZIONI ISCRITTE IN ELENCHI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.**

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

Il Comune di Bologna – Quartiere San Donato-San Vitale, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio del Quartiere San Donato-San Vitale O.d.G. n. 43 P.G. n. 438357/2017, ed alla determinazione dirigenziale P.G. n. 443403/2018 intende concedere il locale di proprietà ACER sito a Bologna in via G. Natali n. 1/C-D-E identificato al Catasto Fabbricati di Bologna al Foglio 129, Mappale 567, Sub 39 (cod. ACER 0496. 80. 09).

Il locale si trova nella zona Pilastro inserito in un territorio con forte presenza ERP, vicino ad un centro giovanile, e si ritiene opportuno implementare attività di promozione della qualità urbana e della coesione sociale, pertanto deve essere destinato allo svolgimento di un progetto di servizi di comunità finalizzato a sviluppare la coesione sociale con particolare riferimento alle seguenti attività, **a pena di esclusione**:

- a) diffondere la conoscenza e il rispetto dei valori ambientali;
- b) concorrere alla vigilanza e tutela ambientale del territorio e delle aree verdi del Quartiere San Donato-San Vitale;
- c) perseguire fini sociali e culturali finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente,
- d) contenere il fenomeno di abbandoni abusivi di rifiuti nel Quartiere San Donato-San Vitale;
- e) sensibilizzare la cittadinanza verso la cura dei beni comuni;
- f) svolgere tutte le iniziative e le attività di cui sopra nel più rigoroso rispetto delle norme vigenti sulla destinazione d'uso dell'immobile, delle normative sulla sicurezza e delle regole di convivenza con il vicinato (ad es. immissioni rumorose, afflusso di persone, rispetto di tutte le altre prescrizioni applicabili, ecc.)

La programmazione concreta delle attività dovrà, **pena la revoca della convenzione**, essere necessariamente concordata con il Quartiere, che si riserva la facoltà di stabilire ulteriori prescrizioni e regole di comportamento sullo svolgimento delle attività di progetto, tenuto conto della peculiarità del contesto urbano, ambientale e sociale in cui sono ubicati i locali in oggetto.

I locali, che costituiscono bene indisponibile, sono di categoria C/1, hanno una superficie netta pari a mq. 74,15 (superficie lorda mq. 83,25) ed è dotato di servizio igienico.

La sua composizione complessiva è quella di cui alla planimetria allegata (allegato 1- Planimetria).

I locali, sono dotati di Attestato di Prestazione Energetica n. 08222-067922-2018, ma in seguito all'intervento **minimo e obbligatorio** di manutenzione straordinaria/risanamento conservativo/ristrutturazione dovrà essere nuovamente redatto a cura del gestore.

**Art. 2 - Destinatari dell'avviso pubblico**

Possono presentare domanda di assegnazione i soggetti operanti nel Terzo Settore e le associazioni, anche riunite, iscritte in elenco regionale e/o comunale delle Libere Forme Associative e che abbiano conferito mandato con rappresentanza ad una di esse, detta “capogruppo”, con cui verrà

sottoscritta la convenzione.

### **Art. 3 - Modalità di descrizione dei progetti/attività**

Il gestore dovrà assicurare, a pena di esclusione, il rispetto di tutte le finalità ed obiettivi previsti all'art.1, in stretta sinergia con il Quartiere San Donato-San Vitale.

### **Art. 4 - Criteri di valutazione dei progetti/attività**

I progetti saranno valutati, ai fini dell'assegnazione del locale previa verifica dei requisiti richiesti, da una apposita commissione tecnica nominata e presieduta dal Direttore del Quartiere come previsto dall'art. 11 del vigente "Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative".

I progetti qualitativi verranno valutati e selezionati secondo i seguenti criteri:

Organizzazione del progetto in ordine agli obiettivi di cui all'art. 1, con particolare attenzione alla necessità di assicurare miglioramenti alla sicurezza, alla vivibilità e al decoro urbano.	Fino a 30 punti
Fruibilità e sistematicità dell'utilizzo degli spazi; utilità e adeguatezza del progetto rispetto alla destinazione d'uso del locale, nonché al rispetto delle normative sulla sicurezza e delle regole di convivenza con il vicinato.	Fino a 30 punti
Numero di iniziative e di servizi da realizzarsi nelle aree verdi e negli spazi pubblici del Quartiere San Donato-San Vitale.	Fino a 25 punti
Complementarietà con le attività svolte dal Quartiere San Donato-San Vitale e dall'Amministrazione Comunale.	Fino a 10 punti
Coinvolgimento di altri soggetti associativi del territorio, privilegiando la creazione di reti, per lo sviluppo del lavoro di comunità e di processi di rigenerazione sociale nel Quartiere.	Fino a 5 punti

**Il punteggio massimo attribuibile al progetto qualitativo è pari a 100 punti.**

**Sarà inoltre valutata la sostenibilità del Piano Economico complessivo delle attività svolte per il periodo dell'affidamento.**

### **Art. 5 - Modalità di assegnazione**

I progetti qualitativi dovranno ottenere un **punteggio minimo di idoneità pari a 60 punti** per la valutazione della qualità del progetto stesso. I progetti qualitativi che non raggiungeranno la soglia minima saranno esclusi dalla selezione e non sarà esaminato il Piano Economico.

Al termine della valutazione dei progetti presentati, sarà predisposta una graduatoria che terrà conto del punteggio attribuito al progetto qualitativo e della valutazione della sostenibilità del Piano Economico.

### **Art. 6 - Canone**

L'ammontare del canone annuo di concessione dei locali è di Euro 4.538,15 (quattromilacinquecentotrentotto/15) più IVA se dovuta, corrispondente al valore locativo annuo di riferimento.

### **Art. 6 bis - Interventi di manutenzione straordinaria a carico del gestore**

I locali necessitano di un intervento **minimo e obbligatorio** di manutenzione straordinaria/risanamento conservativo/ ristrutturazione. L'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria/risanamento conservativo/ ristrutturazione, come da perizia effettuata da tecnici ACER (Allegato 2 Perizia Via Ntali 1/CDE), a cura, spese e responsabilità del gestore e dovrà essere eseguito, o quantomeno iniziato, entro e non oltre 30 giorni dalla consegna delle chiavi.

Per la corretta individuazione della classificazione degli interventi si rimanda all'art. 26 del vigente

RUE "Repertorio delle opere" punti 2, 3, e 4.

L'importo delle opere, **nell'ammontare massimo quantificato in Euro 2.582,20 (duemilacinquecentoottantadue/20)** IVA esclusa, potrà dare luogo ad un periodo di gratuità dell'uso dell'immobile a decorrere dal primo mese utile, definito in mesi 6/7 fatte salve le rideterminazioni dovute all'adeguamento ISTAT del canone, dietro presentazione di regolare fattura attestante la loro esecuzione e comunque per un importo non superiore a quello indicato nella citata perizia (Allegato 2 Perizia Via Ntali 1/CDE). Al termine dell'intervento minimo funzionale dovrà essere consegnata immediatamente al Quartiere l'originale della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e la certificazione/dichiarazione di conformità della pellicola di protezione dei vetri posta in opera.

I locali verranno consegnati nello stato di fatto, d'uso e manutenzione in cui si trovano. Pertanto, fermo restando quanto indicato precedentemente, tutti gli altri lavori di adeguamento e manutenzione, impianti tecnologici inclusi, che il gestore riterrà opportuno effettuare per poter esercitare la propria attività e le verifiche di conformità edilizia che si rendessero necessarie, saranno a sua totale cura e spese, previa autorizzazione scritta del Quartiere. Saranno parimenti a carico del gestore, usabilità e agibilità, nonché tutte le pratiche edilizie e catastali connesse.

E' richiesta apposita fidejussione a garanzia degli impegni correlati ai lavori o alle opere da eseguire, di importo pari agli stessi e di durata corrispondente a quella della fase di cantierizzazione. Le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio ACER senza diritto a rimborso alcuno.

La manutenzione straordinaria di quanto realizzato sarà a carico del gestore fino a scadenza contrattuale.

Sarà a carico del gestore "capogruppo" l'ottenimento di tutti i pareri e i titoli autorizzativi necessari alla realizzazione delle opere, previa l'autorizzazione del Settore Patrimonio.

#### **Art. 7 - Durata dell'assegnazione e cause di cessazione anticipata.**

La durata dell'assegnazione del locale, è stabilita in anni quattro rinnovabili per ulteriori quattro tramite atto espresso, e con possibilità di proroga di sei mesi nelle more di un avviso pubblico per la nuova assegnazione o per altre motivate esigenze organizzative. Alla scadenza, il locale, sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al soggetto gestore all'atto della riconsegna.

Qualora, alla scadenza dell'assegnazione, il soggetto gestore non provveda alla riconsegna del locale libero e sgombero da persone e cose, sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

Il soggetto gestore ha la facoltà di recedere con preavviso di mesi tre da comunicarsi al Quartiere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Costituisce causa di **revoca della convenzione**, previa diffida scritta, lo svolgimento di una programmazione concreta delle attività non concordata con il Quartiere, nonché il mancato rispetto delle normative vigenti sulla destinazione d'uso dell'immobile, delle normative sulla sicurezza e delle regole di convivenza con il vicinato (ad es. immissioni rumorose, afflusso di persone, rispetto di tutte le altre prescrizioni applicabili, ecc.) nonché delle ulteriori prescrizioni e regole di comportamento sullo svolgimento delle attività di progetto, che il Quartiere si riserva di stabilire

tenuto conto della peculiarità del contesto urbano, ambientale e sociale in cui è ubicato l'immobile in oggetto.

#### **Art. 8 - Oneri a carico del soggetto gestore**

Saranno a carico del soggetto gestore, oltre il canone:

- a) tutte le spese inerenti la stipulazione della convenzione (bolli, spese di registrazione, ecc.);
- b) l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere;
- c) l'attrezzatura idonea per qualità e quantità al raggiungimento degli obiettivi previsti;
- d) la manutenzione ordinaria dei locali. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- e) la tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TA.RI.), pari a circa Euro 218,00 (duecentodiciotto/00) annui nell'anno 2017 (se sede del gestore), nonché altri tributi e/o tasse che dovessero essere istituite nel periodo di vigenza della concessione;
- f) l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria/risanamento conservativo/ristrutturazione, come da perizia effettuata da tecnici ACER (Allegato 2 Perizia Via Natali 1 CDE), e la redazione di un nuovo Attestato di Prestazione Energetica;
- g) tutte le spese per le volturazioni delle utenze che verranno direttamente intestate;
- h) gli oneri connessi al riscaldamento centralizzato indipendentemente dall'effettivo utilizzo e sulla base delle spese degli anni precedenti si prevedono spese condominiali comprensive di riscaldamento pari a circa Euro 1.500,00 annue.

#### **Art. 9 - Obblighi a carico del gestore**

Il gestore dovrà:

- utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione che sarà sottoscritta tra le parti e restituirlo all'Amministrazione alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta;
- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene senza previo assenso del Quartiere;
- non adibire gli spazi concessi o parte di essi:
  - a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero non installare apparecchi automatici ad essi adibiti quali ad esempio slot-machine, videolottery o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza inoltre;
  - a sexi shop, compro oro o altri esercizi analoghi o comunque attività potenzialmente rischiose per la quiete sociale e la salute pubblica, per evitare o limitare l'insorgenza di conflittualità o problemi di convivenza sociale all'interno dei caseggiati in proprietà ACER Bologna;
- è escluso l'utilizzo del bene per attività o interventi che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o praticino forme di discriminazione. L'inosservanza di quanto dichiarato o del divieto stabilito dal primo periodo del presente comma costituisce causa di decadenza dall'assegnazione;
- presentare annualmente (entro 60 giorni dalla conclusione dell'anno solare) all'Ufficio Affari Istituzionali del Quartiere una relazione dettagliata sulle attività svolte corredata da rendicontazione redatta secondo l'Allegato B - Rendicontazione. La relazione e i documenti di rendicontazione economica/sociale devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto gestore. Il Quartiere potrà richiedere ulteriori dati, informazioni, documentazione, report

- relativi al bene concesso e alla sua utilizzazione, che il soggetto gestore si impegna a fornire;
- attraverso il proprio sito internet pubblicare lo Statuto e i propri Bilanci, evidenziando in caso di utili, la loro destinazione ed inoltre dovranno essere evidenziate le seguenti informazioni:
    - l'ammontare del supporto fornito dal Comune in via indiretta (ad esempio l'abbattimento del canone);
    - le attività effettivamente svolte e i risultati conseguiti, in relazione a quanto previsto dalla convenzione.

L'utilizzo del logo del Comune e/o del Quartiere San Donato-San Vitale deve essere richiesto e autorizzato.

Inoltre è data la possibilità di inserire le attività svolte sul proprio profilo costituito presso il Sito Iperbole nella sezione Comunità.

#### **Art. 10 - Oneri del Comune di Bologna**

Sono a carico del Comune di Bologna gli interventi di manutenzione straordinaria del locale.

Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare: per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

#### **Art. 11 - Garanzie**

Contestualmente alla sottoscrizione della convenzione il gestore dovrà garantire il puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste mediante presentazione di garanzia fideiussoria a prima richiesta tramite Istituto Bancario o con Impresa di Assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni per un importo minimo pari ad Euro 1.134,53 (millecentotrenquattro/53). Tale garanzia dovrà avere validità pari al periodo di durata dell'assegnazione, e dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C.;
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 C.C..

La garanzia fideiussoria sarà svincolata alla scadenza della convenzione, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 12 – Responsabilità/Coperture assicurative**

Il gestore esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad esso medesimo e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente avviso e a tal fine dovrà stipulare assicurazione R.C.T. (a copertura di eventuali danni arrecati a terzi) con massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). per la durata della concessione, ed eventuali altre tipologie di assicurazioni.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Il gestore esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che il soggetto gestore stesso dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Quartiere al momento della sottoscrizione della concessione e comunque entro 10 giorni dalla stessa.

### **Art. 13 - Cause di risoluzione, decadenza**

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo del bene oggetto di concessione per pubblica utilità, senza che al gestore nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Quartiere si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa diffida e successiva comunicazione al gestore, in caso di:

- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- frode dimostrata dal gestore in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione del bene oggetto di concessione;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dal gestore, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione per consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza di diritto dell'assegnazione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione per il recupero dei crediti.

### **Art. 14 - Controversie**

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine dell'assegnazione, è competente il Foro di Bologna.

### **Art. 15 - Modalità di presentazione delle richieste di assegnazione**

Le richieste di assegnazione dovranno pervenire in busta chiusa, con l'indicazione del mittente, **entro le ore 12 del giorno 11 gennaio 2019, a pena di esclusione**, presentando:

- a) richiesta di assegnazione redatta sull'apposito modulo Allegato A – Richiesta di assegnazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o capofila nel caso di raggruppamento, accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dello stesso;
- b) progetto qualitativo che si intende realizzare redatto, **in un massimo di 5 pagine**, secondo le modalità indicate al precedente art. 3, sottoscritto dal soggetto richiedente;
- c) Piano Economico complessivo della gestione per il periodo dell'affidamento redatto secondo il modello (Allegato C – Piano Economico);
- d) curriculum di tutti i soggetti/ associazioni;

- e) il presente avviso siglato in ogni foglio dal legale rappresentante di tutti i soggetti partecipanti, per accettazione;
- f) eventuali lettere di intenti comprovanti le collaborazioni previste.

Le richieste possono essere inoltrate mediante una delle seguenti modalità:

1. mediante corriere privato
2. consegna a mano

Le buste dovranno riportare la seguente dicitura:

“Quartiere San Donato-San Vitale: Partecipazione all'Avviso Pubblico per l'assegnazione dei locali di proprietà ACER sito a Bologna nel Quartiere San Donato- San Vitale in Via G. Natali n. 1/CDE e pervenire al seguente indirizzo:

Comune di Bologna – Quartiere San Donato-San Vitale – Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)  
Piazza Spadolini, 7

40127 Bologna

Orari dell'U.R.P.:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,00
- martedì e giovedì dalle ore 8,15 alle ore 18,00

Per la partecipazione al presente avviso è **obbligatorio un sopralluogo** che sarà effettuato il giorno **martedì 4 dicembre 2018 alle ore 9 presso** il locale sito in Via G. Natali n. 1/CDE.

Si precisa che il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o suo delegato (munito di delega e del documento d'identità del legale rappresentante) dell'associazione/organizzazione.

Le richieste di assegnazione, complete della documentazione allegata, dovranno essere inviate in formato elettronico (pdf), entro 5 giorni successivi alla scadenza del presente avviso all'indirizzo: [affariistituzionalisandonatosanvitale@comune.bologna.it](mailto:affariistituzionalisandonatosanvitale@comune.bologna.it).

L'apertura delle buste per la verifica della regolarità della documentazione presentata, avverrà in **seduta pubblica il giorno 14 gennaio 2019 alle ore 11**, presso la sede del Quartiere San Donato-San Vitale, Piazza Spadolini, 7. La comunicazione della convocazione agli interessati si intende anticipata e sostituita dal presente avviso.

#### **Art. 16 - Informazioni**

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al vigente “Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative” approvato con deliberazione O.d.G. n. 187/2005 e ss.mm. e ii..

Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:

- a) l'Albo Pretorio on line del Comune di Bologna, all'indirizzo:  
<http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf>
- b) la sede dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza Spadolini, 7;
- c) il sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: [www.comune.bologna.it](http://www.comune.bologna.it) alla sezione Bandi ed Avvisi Pubblici e alla pagina del Quartiere San Donato-San Vitale:  
<http://www.comune.bologna.it/quartieresandonato/>

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi al Quartiere San Donato-San Vitale, facendo riferimento all'Ufficio Affari Istituzionali, e-mail: [affariistituzionalisandonatosanvitale@comune.bologna.it](mailto:affariistituzionalisandonatosanvitale@comune.bologna.it)

Si comunica che i chiarimenti saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: [www.comune.bologna.it](http://www.comune.bologna.it) alla sezione Bandi ed Avvisi Pubblici.

L'Amministrazione si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, di

pubblicare sul sito Internet del Comune di Bologna [www.comune.bologna.it](http://www.comune.bologna.it) le informazioni e i documenti relativi ai progetti che hanno usufruito di forme di sostegno.

**Art. 17 - Comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/90**

Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione.

Si comunica che il responsabile del procedimento è la Direttrice del Quartiere San Donato-San

Vitale e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la

presentazione delle domande prevista dall'avviso pubblico.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

f.to digitalmente  
il Direttore  
Dott.ssa Anita Guidazzi

Allegato 1 Planimetria

Allegato 2 Perizia Via Natali 1 C-D-E

Allegato A Richiesta di assegnazione

Allegato B Rendicontazione

Allegato C Piano Economico